

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3913

DEL 25/07/2014

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole" -3° Bando - Accoglimento ricorso gerarchico della xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx (CUAA: xxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - 3°Bando;

PREMESSO che con istanza presentata in data 07/03/2014 la xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla Misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione n. 1490 del 07/04/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul 3° bando per l'ammissione ai

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3913

DEL 25/07/2014

finanziamenti previsti dalla Misura 121. L'istanza della xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse non ricevibili con la seguente motivazione: *"Si allega la C.I. n°xx xxxxxx scaduta il 06/02/20 11"*;

PREMESSO

che in data 16/04/2014 la Società, nella persona del rappresentante legale, Sig. xxxx xxxxxx xxxxxxxx, presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria, rappresentando di aver erroneamente allegata alla domanda copia fotostatica della carta d'identità fatta prima della proroga della validità. Il Ricorrente allegava al ricorso copia del documento la cui validità veniva prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008 n. 112, fino al 06/02/2016. Inoltre, dichiarava di aver presentato in precedenza all'Argea, per altre pratiche di finanziamento, la stessa C.I. n° xxxxxxxx con validità prorogata. Per quanto sopra esposto, il Ricorrente chiedeva l'inserimento della domanda in graduatoria in base al punteggio dichiarato;

VISTO

il Bando della misura di riferimento, il quale al paragrafo 13 - Procedure operative, b) Presentazione delle domande di aiuto, dispone che: *"Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità"*;

CONSIDERATO

il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l'esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6936; sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366; Tar Campania, Salerno, sez. II 16 novembre 2011, n. 1836), trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell'art. 71 D.p.r. n. 445/2000, secondo cui *"qualora le dichiarazioni*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3913

DEL 25/07/2014

di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità, a seguito della quale "questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione";

RITENUTE per quanto sopra esposto congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4595 del 05/06/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxx), considerando superato il motivo di "non ricevibilità" ("Si allega la C.I. n°xx xxxxxxxx scaduta il 06/02/2011") di cui alla determinazione n. 1490 del 07/04/2014;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Società interessata;

ART. 3 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di provvedere all'istruttoria della domanda regolarizzata;

ART. 4 di incaricare l'Area di Coordinamento delle Istruttorie di predisporre, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio Territoriale, gli atti relativi alla rettifica della graduatoria;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3913

DEL 25/07/2014

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba